



FNOMCeO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI

LORO SEDI – e.mail

*Il Segretario*

Cari Presidenti,

ringrazio Roberto Carlo Rossi, Presidente OMCeO di Milano e Mauro Cappelletti Presidente Omceo di Alessandria per averci posto alcuni quesiti gestionali sull'ECM le cui risposte possono essere di interesse generale. Prima di entrare nel dettaglio è importante premettere che in coerenza con la mission istituzionale che affida agli Ordini il controllo della qualità professionale e l'impegno a promuovere lo sviluppo culturale dei professionisti, il sistema nazionale di Educazione Continua in Medicina prevede un ruolo centrale degli Ordini nella formazione ed aggiornamento "long life", nel monitoraggio e valutazione nel tempo del sistema, nella certificazione del soddisfacimento degli obblighi di legge. Tutto ciò ha comportato la previsione di un certo numero di incombenze d'ufficio in capo agli Ordini Provinciali ed alla Federazione in rapporto al loro ruolo di garanzia, di servizio per i propri iscritti e di certificazione.

Per questo motivo stiamo valutando la possibilità di assolvere centralmente il compito di registrare i crediti mancanti/non registrati, le esenzioni e gli esoneri affidandone l'espletamento della mera registrazione in out sourcing, ovvero attivando un servizio con personale dedicato all'interno della struttura della FNOMCeO. In tempi brevi contiamo di portare una proposta all'approvazione del C.C. circa la percorribilità di queste due opzioni .

\* \*\*

Qui di seguito le risposte ai quesiti posti dal Presidente di Alessandria attraverso i quali, di fatto, rispondo anche alla nota del Presidente di Milano.

***Da quale data tutti gli Ordini dovranno iniziare le numerose incombenze che scaturiscono dal Sistema ECM, tenuto anche conto della complessità delle procedure?***

La Determina della Commissione Nazionale ECM del 17 luglio 2013 ( Esoneri, esenzioni, Tutoraggio individuale, formazione all'estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione) è entrata in vigore il 6 settembre 2013 giorno di pubblicazione sul sito Agenas. In ogni caso la data di riferimento è l' 1 gennaio 2014, data da cui gli Ordini sono chiamati ad assolvere le nuove attribuzioni previste nella Determina, ed emettere la certificazione di riferimento al triennio su richiesta del singolo professionista.

*E' confermato che gli Ordini dovranno registrare nella banca dati Co.Ge.A.P.S. gli esoneri e le esenzioni per i propri iscritti. Ma quali saranno le modalità per provvedere a tali registrazioni?*

A seguito della sopracitata determina della Commissione Nazionale ECM stiamo procedendo a monitorare il carico di lavoro che ciascun Ordine è chiamato a svolgere per una corretta valutazione di impatto sulla gestione amministrativa e contestualmente – come sopra accennato - stiamo esaminando tra le diverse opzioni se sia più utile affidare l'espletamento delle funzioni di mera registrazione in out sourcing ovvero attivare un servizio con personale dedicato all'interno della struttura della FNOMCeO.

Per quanto riguarda lo specifico delle funzioni da centralizzare , queste possono riguardare l'inserimento nel sistema informatico dei crediti non registrati come pure degli esoneri e delle esenzioni. Nel proporre la registrazione il professionista dovrà compilare autodichiarazione sulla autenticità e veridicità della documentazione esibita allegando le attestazioni probatorie. Forniremo format per l'autodichiarazione.

*Gli iscritti dovranno presentare documentazioni inerenti tale loro stato o provvedere, in base alla legge sulla semplificazione, a rilasciare autocertificazioni?*

Gli iscritti dovranno presentare all'Ordine (per il momento) autodichiarazione per esoneri ed esenzioni esibendo la documentazione originale che poi sarà conservata accuratamente dal professionista. L'Ordine o chi per lui registra l'esenzione e l'esonero e ne rilascia attestazione competente. Per quanto riguarda i crediti all'estero e l'attività di autoapprendimento per i liberi professionisti il riconoscimento deve avvenire ad opera del Presidente/Commissione Ordinistica/ Delegato a seguito di valutazione . Il professionista fa autodichiarazione (da acquisire agli atti) sulla veridicità dei documenti esibiti che poi saranno riconsegnati al professionista per accurata conservazione. I crediti riconosciuti vengono registrati nell'anagrafica Co.ge.a.p.s. e rilasciata competente attestazione. Forniremo i format anche per queste autodichiarazioni.

*Ed a quel punto gli Ordini saranno in grado di provvedere ai relativi controlli sulle autocertificazioni oppure i controlli sulle autocertificazioni potranno essere evitati?*

I controlli saranno fatti soltanto in caso di fondato dubbio ed eventualmente "random"

*E' previsto che i professionisti iscritti agli Ordini, ai fini della registrazione nel Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008-2013 non inseriti in tale database, presentino una specifica richiesta completa di attestati o dichiarazione sostitutiva all'Ordine.*

*Va fatta l'autodichiarazione che viene acquisita agli atti esibendo la documentazione che poi viene restituita al professionista per la conservazione. Quando ci sarà la centralizzazione della funzione sarà conservato anche il file della documentazione.*

*Qualora il medico presentasse l'autocertificazione e fosse obbligatorio chiedere tutte le conferme ai Provider - molti degli stessi potrebbero non esistere più oppure non rispondere, a parte la difficoltà del reperimento dei loro recapiti.*

L'Ordine deve esclusivamente verificare la coerenza della documentazione : che alla richiesta siano esibiti l'attestato di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale ultimo documento pone in capo al professionista la responsabilità di quanto dichiarato.

*E così dicasi per l'accertamento da effettuarsi sul triennio 2008-2010 (quando i dati del Co.Ge. A.P.S. non sono completi) onde verificare l'entità, per il singolo iscritto, dell'obbligo formativo del 2011-2013, tenuto conto che la possibilità di riduzione dell'obbligo formativo triennale 2011-2013 è legata al numero di crediti conseguiti nel triennio precedente.*

Il sistema messo in piedi necessita di un monitoraggio costante. Il meccanismo della registrazione vale per il 2008-2010 e per il 2011-2013. Il sistema in automatico, una volta registrati i crediti , provvede a fissare il fabbisogno di ciascun professionista.

E' importante che ciascun professionista si colleghi al sito Co.ge.a.p.s. , si registri e controlli la sua posizione crediti.

*Inoltre il libero professionista per documentare l'autoapprendimento su riviste ecc. sembrerebbe dover rilasciare un'autocertificazione all'Ordine. Ovviamente, in questo caso, l'Ordine si dovrà "fidare" dell'autocertificazione.*

Ovviamente (Vedi anche risposte precedenti)

*Altro quesito che mi sovvieni è quello se l'attestazione (o la certificazione a seconda della situazione dei crediti del singolo) debbano essere rilasciate soltanto su richiesta dell'interessato, oppure, senza alcuna richiesta, a tutti gli iscritti. Inoltre se tali documenti debbano essere rilasciati anche ai dipendenti, oltre che ai liberi professionisti.*

Per non fare confusione sulle diverse terminologie, assumiamo di considerare certificazione/certificato quello che si emette al termine di un triennio per aver assolto l'obbligo formativo ECM. Questa certificazione viene rilasciata dal Presidente dell'Ordine su richiesta dell'interessato. L'attestazione dei crediti formativi conseguiti è quella che viene rilasciata dal Provider a seguito di una partecipazione.

Attestazione è anche quella che viene fatta a seguito di registrazione di crediti mancanti, esoneri, esenzioni, crediti all'estero, autoapprendimento, tutoraggio, ecc.

Spero di aver risposto in modo esaustivo alle domande e nel confermare la mia disponibilità per ogni ulteriore chiarimento comunico che insieme a Sesto Francia stiamo lavorando ad un manuale operativo su questi ed altri argomenti.  
Con l'occasione porgo a tutti i saluti più cordiali.

**Luigi Conte**

Coordinatore attività ECM della FNOMCeO

